

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE 11 SETTEMBRE 2013, N. 60**

**Emanazione del regolamento concernente
“Modifiche al nuovo regolamento di esecuzione della
legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 “Pacchetto
famiglia e previdenza sociale”” approvato con decreto
del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L
e successive modificazioni”¹**

**Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e
successive modificazioni)**

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della
Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni
sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³
- c) *(omissis)*⁴
- d) *(omissis)*⁵
- e) *(omissis)*⁶

¹ In B.U. 17 settembre 2013, n. 38.

² Modifica il comma 2 dell'art. 1 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

³ Inserisce il comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell' art. 1 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

⁴ Sostituisce il comma 3 dell' art. 1 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

⁵ Abroga il comma 3-*bis* del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

f) (*omissis*)⁷

Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) (*omissis*)⁸
- b) (*omissis*)⁹
- c) (*omissis*)¹⁰
- d) (*omissis*)¹¹
- e) (*omissis*)¹²

⁶ Modifica il comma 4 dell'art. 1 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

⁷ Modifica il comma 9 dell'art. 1 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

⁸ Modifica il comma 5 dell'art. 1 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

⁹ Modifica il comma 7 dell'art. 2 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

¹⁰ Modifica il comma 8 dell'art. 2 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

¹¹ Modifica il comma 13 dell'art. 2 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

¹² Modifica il comma 14 dell'art. 2 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

Art. 3 (Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*¹³
- b) *(omissis)*¹⁴
- c) *(omissis)*¹⁵
- d) *(omissis)*¹⁶
- e) *(omissis)*¹⁷

Art. 4 (Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*¹⁸

¹³ Modifica il comma 1 dell'art. 3 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

¹⁴ Modifica il comma 3 dell'art. 3 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

¹⁵ Modifica il comma 8 dell'art. 3 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

¹⁶ Sostituisce il comma 12 dell'art. 3 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

¹⁷ Abroga il comma 13 dell'art. 3 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

¹⁸ Modifica il comma 1 dell'art. 4 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

b) (*omissis*)¹⁹

c) (*omissis*)²⁰

d) (*omissis*)²¹

e) (*omissis*)²²

Art. 5 (Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni)

1. (*omissis*)²³

Art. 6 (Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) (*omissis*)²⁴

¹⁹ Inserisce il comma 3-*bis*, dopo il comma 3, dell'art. 4 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni

²⁰ Inserisce la lettera d-*bis*, del comma 4 dell'art. 4 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

²¹ Sostituisce il comma 6 dell'art. 4 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

²² Inserisce il comma 6-*bis* dell'art. 4 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

²³ Sostituisce l'art. 5 del DPREg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

b) (*omissis*)²⁵

c) (*omissis*)²⁶

d) (*omissis*)²⁷

Art. 7 (Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni)

1. (*omissis*)²⁸

Art. 8 (Disposizioni transitorie finali)

1. (*omissis*)²⁹

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed f), nonché quelle di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6, escluso il comma 6 previsto dal comma 1, lettera b), si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013 e/o alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro o di disoccupazione decorrenti dalla medesima data.

²⁴ Inserisce il comma 3-*bis* dopo il comma 3 dell'art. 7 del DPRReg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

²⁵ Sostituisce il comma 6 dell'art. 7 del DPRReg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

²⁶ Modifica il comma 11 dell'art. 7 del DPRReg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

²⁷ Inserisce l'art. 7-*bis* dopo l'art. 7 del DPRReg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

²⁸ Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 del DPRReg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

²⁹ Sostituisce il comma 3 dell'art. 10 del DPRReg. 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 luglio 2013, n. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e) si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare relative agli anni 2014 e seguenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'esercizio 2014.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.